

REGOLAMENTO PORTABILITÀ

Sommario

1. Portabilità in Uscita	3
1.1 - Richiesta di trasferimento delle risorse e relativo procedimento.....	3
1.2 - Determinazione delle risorse oggetto di trasferimento	3
1.3 - Esclusioni e limitazioni	4
1.4 - Mobilità e trattamento delle risorse oggetto di trasferimento	4
1.5 - Mobilità per aziende in Conto formazione.....	5
2. Portabilità In Entrata	5
2.1 - Richiesta di trasferimento da altro Fondo interprofessionale a FonARCom.....	5
2.2 - Utilizzo delle risorse della Portabilità ricevuta.....	5
3. Disposizioni generali	5

1. Portabilità in Uscita

FonARCom, Fondo paritetico Interprofessionale nazionale per la formazione continua dei lavoratori e dirigenti, in attuazione dell'art. 19, comma 7-bis della legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e successive integrazioni (art.7- ter, c. 10, l. 9/04/2009, n. 33), della circolare INPS n. 107 del 1 ottobre 2009, dalla circolare 10/2016 del Ministero del Lavoro e dal Decreto Direttoriale MLPS n. 227 dell'11/05/2026 che aggiorna e sostituisce le Linee Guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua ha adottato il seguente Regolamento sulla Mobilità tra Fondi Interprofessionali e sulla Portabilità delle relative risorse in coerenza con le Linee Guida MLPS (Release maggio 2026) che stabilisce che il rispetto della normativa non può essere limitato da atti o regolamenti interni che possono esclusivamente definire le modalità operative per far valere la portabilità.

La normativa prevede che, in caso di spostamento di un'azienda tra Fondi Interprofessionali, il Fondo di provenienza deve trasferire al nuovo Fondo di adesione il 70% del totale dei contributi versati dall'azienda nel triennio precedente, al netto del prelievo forzoso governativo e dell'ammontare eventualmente già utilizzato dall'impresa per finanziare propri Piani Formativi. Non è ammessa la Portabilità per importi da trasferire inferiori a € 3.000,00 e/o relativa ad aziende che, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondono alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese (raccomandazione 2003/361 CE).

L'istituto della Mobilità tra Fondi Interprofessionali sussiste solamente a fronte di modifiche di adesioni ai Fondi accompagnate **da espresse e contestuali indicazioni di revoca**.

Nel caso in cui la revoca da un Fondo non sia associata alla contestuale adesione al nuovo Fondo, non si avrà la Mobilità in quanto l'azienda non risulterà più aderente ad alcun Fondo interprofessionale.

1.1 - Richiesta di trasferimento delle risorse e relativo procedimento

Le aziende aventi diritto, al fine di ottenere il trasferimento delle risorse, dovranno inviare a FonARCom **entro e non oltre 90 giorni** dall'effettuazione della revoca con contestuale adesione ad altro Fondo, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo portabilita@pec.fonarcom.it ed alla PEC del fondo di destinazione la seguente documentazione:

- a) copia della documentazione INPS che attesti l'avvenuta revoca dell'adesione a FonARCom e la contestuale adesione ad un nuovo Fondo interprofessionale (denuncia contributiva);
- b) richiesta di trasferimento delle risorse, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, con chiara indicazione delle posizioni (matricole) oggetto del trasferimento, dichiarando ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere in possesso dei requisiti di cui alla legge 2/2009, art. 19, comma 7bis nonché di quanto previsto dalla circolare INPS n. 107/2009;
- c) copia fotostatica del documento d'identità, in corso di validità, del rappresentante che firma la richiesta.

Decorso tale termine di 90 giorni, ai sensi del Punto 3.4 delle Linee Guida MLPS del 11/05/2026 le risorse disponibili dell'azienda che ha revocato l'adesione a FonARCom saranno utilizzate per finanziare Piani Formativi a valere sullo Strumento Avviso.

1.2 - Determinazione delle risorse oggetto di trasferimento

Oggetto di trasferimento sarà esclusivamente il 70% di quanto versato dall'INPS al Fondo relativamente

al contributo obbligatorio dello 0,30% versato dall'azienda, relativo al triennio precedente di competenza della denuncia contributiva INPS con la quale sia stata validamente comunicata la revoca dell'adesione a FonARCom e l'adesione ad un nuovo Fondo interprofessionale. Il predetto ammontare del 70% è quantificato al netto del prelievo forzoso ex lege disposto sul contributo obbligatorio detratto l'ammontare delle risorse già utilizzate, ovvero in fase di utilizzo per finanziare propri piani formativi. Saranno altresì oggetto di trasferimento le risorse accreditate dall'INPS successivamente la revoca relative a competenze dei tre anni antecedenti la revoca. La portabilità è relativa alla singola azienda (codice fiscale) e non per singola matricola.

1.3 - Esclusioni e limitazioni

1. Non hanno diritto al trasferimento delle risorse i soggetti che, pur avendo revocato l'adesione a FonARCom, non abbiano **aderito contestualmente** ad un nuovo Fondo interprofessionale.
2. Non hanno diritto al trasferimento delle risorse i soggetti per cui l'importo oggetto dell'eventuale trasferimento risultasse **inferiore a 3.000,00 €**.
3. Non possono presentare richiesta di Portabilità i soggetti le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti la richiesta (o nel minore periodo, in caso di soggetti costituiti da minor tempo), rispondano alla definizione comunitaria **di micro e piccole imprese** di cui alla raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE.
4. Non hanno diritto al trasferimento le aziende in formazione all'interno di Piani ancora non rendicontati, stante l'obbligo di mantenere l'adesione al Fondo sino alla conclusione della rendicontazione.
5. Non hanno diritto al trasferimento delle risorse i soggetti che richiedono di esercitare questo diritto **oltre 90 giorni la revoca**.

1.4 - Mobilità e trattamento delle risorse oggetto di trasferimento

1. FonARCom, una volta ricevuta la documentazione, verifica la situazione contributiva e, laddove vengano rispettati i requisiti previsti nella circolare INPS n. 107 del 01/10/2009, nel Decreto Direttoriale n. 227 del MLPS e ribaditi nel presente Regolamento, **procede al trasferimento delle risorse entro i 90 giorni successivi alla ricezione della domanda**.
2. Qualora la somma da trasferire sia inferiore ai 3.000,00 euro per motivi dovuti al ritardo dell'INPS nell'accreditamento dei versamenti dell'azienda, in ossequio al rispetto della normativa che vieta il trasferimento di somme inferiori ad euro 3.000,00, FonARCom si riserva la facoltà di non respingere la domanda in attesa delle nuove rimesse INPS. In tal caso comunicherà all'azienda il prosieguo dell'istruttoria nei termini di cui al successivo punto 3.
3. In caso di documentazione carente o incompleta, FonARCom può richiedere integrazioni che dovranno pervenire nel termine di 10 giorni di calendario. Il Fondo può chiedere altresì all'azienda un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e/o una dichiarazione circa le ULA (Unità Lavorative per Annuo) e il fatturato o totale di bilancio di ciascuno degli ultimi tre anni. Nel caso di richiesta d'integrazione da parte del Fondo il termine di 90 giorni, di cui all'articolo 1 del presente punto 1.4, dovrà intendersi sospeso e riprenderanno a decorrere i termini assegnati per l'integrazione.

1.5 - Mobilità per aziende in Conto formazione

Ai sensi del Regolamento Conto formazione (Estinzione revoca del CF) con la revoca il CF si estingue e l'eventuale richiesta di mobilità ai sensi della normativa avviene secondo i conteggi validi per tutte le aziende come indicato precedentemente al punto 1.2 (70% del versato nel triennio al netto dei finanziamenti rendicontati nel triennio e del prelievo forzoso governativo).

ALLEGATI:

- FORMAT PORTABILITÀ CON DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000

2. Portabilità in Entrata

2.1 - Richiesta di trasferimento delle risorse da altro Fondo interprofessionale a FonARCom

1. Nei casi in cui un'azienda aderente ad altro Fondo Interprofessionale revochi validamente e nel modo appropriato la propria adesione ed aderisca a FonARCom, la stessa dovrà trasmettere altresì a FonARCom la richiesta di trasferimento delle risorse (con specifica indicazione delle matricole interessate dalla mobilità) con i seguenti allegati: dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del dPR n. 445/00, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 2/2009, articolo 19, comma 7-bis, copia della/e denuncia/e contributiva/e del documento di identità del sottoscrittore, nonché le successive comunicazioni intercorrenti con tale Fondo.
2. Le risorse della Portabilità in entrata saranno accreditate al 100% secondo la scelta dell'azienda.

2.2 - Utilizzo delle risorse della Portabilità ricevuta

1. Le aziende che trasferiscono la Portabilità in FonARCom da altri Fondi e optano per il Conto Formazione, otterranno accreditato il 100% del valore della Portabilità ricevuta, ai sensi del Regolamento del Conto Formazione (contabilizzato del versato nel CF).

ALLEGATI:

- FORMAT PORTABILITÀ CON DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000

3. Disposizioni generali

1. Il Consiglio di Amministrazione e la Direzione di FonARCom sono autorizzati all'adozione di circolari, direttive e procedure interne attuative e/o applicative del presente Regolamento, in conformità alle previsioni dello Statuto e del Regolamento del Fondo, avuto riguardo anche all'attribuzione ed alla ripartizione delle competenze tra gli organi e gli uffici del Fondo stesso ed allo svolgimento dei relativi controlli.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le



FONDO PARITETICO
INTERPROFESSIONALE NAZIONALE
PER LA FORMAZIONE CONTINUA

disposizioni dello Statuto e del Regolamento del Fondo e, in mancanza, le norme di legge in vigore.